

I QUADERNI DEL SOVVENIRE

SUL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA



*Il finanziamento
della C.E.I.
per la nuova
edilizia di culto*

Luigi Trivero

**IL FINANZIAMENTO
DELLA C.E.I.
PER LA NUOVA
EDILIZIA DI CULTO**

Luigi Trivero

La collana dei Quaderni del Sovvenire si presenta come una raccolta di piccoli manuali pratici, utili per l'approfondimento sia teorico che più propriamente applicativo dei temi riguardanti il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. I Quaderni verteranno, quindi, sia sugli aspetti storici, teologici e pastorali sia su quelli più tecnici fiscali, giuridici e amministrativi del sovvenire.

**I Quaderni del Sovvenire
sul sostegno economico alla Chiesa Cattolica**

A cura del Servizio per la promozione del sostegno economico
alla Chiesa Cattolica – C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana
Via Aurelia, 468 – 00165 Roma

Responsabile: Paolo Mascarino
Coordinamento: Maria Grazia Bambino

Introduzione

Luigi Trivero

*Sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana
Responsabile del Servizio Nazionale per l'Edilizia di Culto*

L'azione evangelizzatrice della Chiesa ha senza dubbio nell'edilizia di culto uno dei suoi primi strumenti. Senza strutture stabili dove celebrare la propria fede e testimoniare la carità la comunità ecclesiale non vive.

La spiritualità cresce dove è possibile alimentarla con il culto divino, che è azione salvifica di Cristo. La carità ha la stessa sorgente.

Senza l'alimento della Parola di Dio e della preghiera, spiritualità e carità si isteriliscono e muoiono. Il senso di partecipazione cresce dove cresce la comunità: nella comunanza della fede e negli ideali, nella testimonianza e nel sostegno reciproco, nell'azione comune.

Non stupisce, perciò, che fin dai primi secoli la Chiesa abbia promosso la costruzione di nuovi edifici per il culto e delle loro pertinenze, abbelliti nel tempo da innumerevoli opere d'arte. Una nobile gara, che ha visto l'intervento di papi e vescovi, re e principi, nobili e popolani, piccoli e grandi mecenati. La Chiesa ha lasciato ovunque un patrimonio inestimabile di opere, che costituiscono un immenso tesoro di fede e arte.

Questa esaltante ininterrotta tradizione storica trova piena continuità nell'attuale pianificazione organizzata dell'edilizia di culto, seguita alla revisione concordataria del 1984.

Le straordinarie trasformazioni sociali del nostro tempo con l'inarrestabile espansione edilizia delle periferie dei centri urbani, l'adeguamento delle città e del territorio alle nuove esigenze della

mobilità umana alla luce dell'urbanistica moderna e dei suoi modelli di riferimento e, parallelamente, il progressivo emergere della dimensione religiosa quale componente fondativa delle stesse libertà individuali, hanno condotto al riconoscimento pacifico del valore e del significato dell'edilizia di culto come mezzo e manifestazione della libertà di religione, cui occorre assicurare godimento effettivo ed esercizio.

In questo contesto abbiamo assistito alla sorprendente fioritura di opere, agevolata dalla sistematizzazione del sostegno finanziario pubblico che, dal 1990 a tutto il 2003, assommano a ben 2.544 tra progetti e interventi vari edilizi con una spesa complessiva superiore a 1.000,00 milioni di euro (pari a 2.000 miliardi delle vecchie lire).

FUNZIONE SOCIALE DELL'EDILIZIA DI CULTO

I fini istituzionali della Chiesa la conducono ad operare anche in una sfera di interessi e di responsabilità propri dello Stato.

Nella cultura e nel diritto delle democrazie occidentali non è mai stata negata la funzione sociale dell'edificio sacro per la promozione umana della popolazione, fino a concepirlo come un servizio collettivo d'interesse pubblico di rilievo costituzionale.

Questa sensibilità non è sconosciuta al legislatore italiano neppure nel periodo della legislazione eversiva.

Il principio che gli edifici di culto sono necessari per l'urbanizzazione del territorio è andato evidenziandosi nel dibattito culturale e nella coscienza collettiva dei cittadini sotto la spinta degli eventi, fuori della sfera concordataria.

Il Concordato del 1929 ignorava il problema dell'edilizia di culto. In un momento storico che concludeva un periodo di eversione l'autorità ecclesiastica sembrava unicamente preoccuparsi di garantire l'apertura al culto degli edifici esistenti e la libertà della Chiesa di organizzare il culto pubblico secondo le proprie esigenze.

Ma già il T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 (art. 91) stabiliva l'obbligatorietà della spesa comunale per la conservazione degli edifici di culto esistenti nel territorio, sia pure temperata dalla clausola "sussistendo disponibilità finanziarie".

La chiesa e le opere annesse di una comunità viva sono sempre anche un centro di aggregazione sociale, promotore di attività assistenziali, culturali, ricreative a favore delle famiglie e dei poveri, dei bimbi e dei giovani, dei malati e degli anziani.

Per la costruzione di nuovi centri religiosi costituì una straordinaria sollecitazione il fenomeno dei flussi migratori dal Sud al



Nord e dell'urbanesimo con il tumultuoso sviluppo delle periferie dei centri urbani nel dopoguerra.

Gli anni “quaranta” rappresentano per l'edilizia di culto una fase pionieristica, guidata dalla lungimiranza dei Vescovi, non ancora sostenuta da finanziamento pubblico legislativamente garantito.

La conseguente selvaggia lievitazione dei costi nel comparto edilizio, insostenibile per le scarse risorse della Chiesa e per le comunità locali, convinse presto anche lo Stato, pur frenato da un sensibile margine di oscillazione tra le diverse filosofie dei partiti politici, a recepire gradualmente le istanze dei cittadini.

Non è possibile non vedere che lo Stato, agevolando con le proprie finanze la costruzione di nuovi centri religiosi, facilitava la concreta attuazione del diritto dei cittadini all'esercizio della propria fede, costituzionalmente garantito, ma utilizzava contemporaneamente per fini sociali non strettamente culturali, lo stesso contributo della comunità ecclesiale.

Non solo, ma incentivando l'edilizia – settore notoriamente trainante – incrementava l'occupazione e lo sviluppo dell'intera economia del Paese.

IL SOSTEGNO PUBBLICO DELL'EDILIZIA DI CULTO IN ITALIA

a) Nel periodo anteriore al 1985

La legge 17 agosto 1942, n. 1150 è il punto di partenza di tutta quella legislazione ordinaria o speciale – in parte ora abrogata – in cui ha trovato spazio la costruzione di nuovi servizi o attrezzature religiose sia negli strumenti urbanistici sia nei piani di finanziamento pubblico.

La citata legge n. 1150/1942 disciplinava l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere e, tra l'altro, stabiliva esplicitamente che il piano regolatore generale di un Comune doveva indicare le aree da servire alla costruzione di chiese.

Con la legge n. 2522/1951 il Ministero dei Lavori Pubblici era autorizzato a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto dell'area in cui edificare il nuovo complesso religioso e per la costruzione al rustico degli edifici ed era costituita quell'ossatura della rete organizzativa del sistema di finanziamento pubblico, che resta ancora oggi un punto di riferimento del vigente sistema.

Dieci anni dopo, con la legge 18 aprile 1962, n. 168, a tali contributi è aggiunta una seconda forma di contributi costanti trentacinquennali per le costruzioni "finite", pari al 4%-5% della spesa ammissibile.

Il quadro delle fonti pubbliche di finanziamento si completa poi con altre leggi:

- la legge 22 ottobre 1971, n. 865, che autorizza i Comuni a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, e fra queste "le chiese ed altri edifici per servizi religiosi";



- la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che vincola i proventi derivanti dalle tasse di concessione e dalle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle stese opere di urbanizzazione.

La legge affidava la programmazione e l'approvazione dei progetti ad una **Commissione Pontificia Centrale**, chiamata a curarne sia il profilo funzionale e liturgico sia quello architettonico e artistico con la specifica funzione di promuovere e razionalizzare tutta l'attività riguardante l'edilizia di culto.

b) La riforma della legge 20 maggio 1985, n. 222

Il quadro normativo muta radicalmente e trova assetto più organico con l'entrata in vigore della prima legge di attuazione dell'Accordo di revisione concordataria, firmato a Villa Madama il 18 febbraio 1984: legge 20 maggio 1985, n. 222, promulgata contemporaneamente sia nell'ordinamento canonico sia in quello civile.

Le statuizioni della legge sono rivoluzionarie, come è noto. Il sostegno pubblico che la legge riservava all'edilizia di culto riceve esplicita garanzia concordataria dall'art. 1 dell'Accordo di revisione del Concordato, che può essere considerato il cardine dell'intervento dello Stato, e cioè il rinnovato impegno delle Parti "alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese".

Per quanto riguarda l'edilizia di culto, ferme restando le norme relative alla pianificazione urbanistica (legge n. 1150/1942) e le citate leggi n. 865/1971 e n. 10/1977, è stabilito che i fondi provenienti dall'8 per mille IRPEF siano erogati non più dal Ministero dei Lavori Pubblici sulla base delle proposte di una Commissione Pontificia, ma direttamente dalla C.E.I. per il tramite dei propri organismi (cf. art. 41 legge n. 222/1985)

c) Il finanziamento disposto dagli enti territoriali

All'edificio di culto sono riconosciute pacificamente oggi come connaturali due fondamentali funzioni: una culturale e l'altra culturale come luogo di aggregazione sociale e testimonianza visiva dell'identità di una comunità particolare.

L'art. 88, n.8 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 riserva allo Stato la competenza circa l'edilizia di culto; in realtà oggi in questa materia la legislazione regionale è indiscutibilmente preponderante.

All'inizio degli anni '90 erano venute manifestandosi nell'ordinamento italiano talune linee interpretative e applicative, recepite dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, contrarie al finanziamento pubblico dell'edilizia di culto. La Corte dei Conti aveva addirittura delegittimato la legge della Regione Sicilia.

Alla realizzazione e manutenzione dell'edilizia di culto – si è sostenuto – è ormai chiamata direttamente la Chiesa cattolica che può avvalersi, oggi, a questi fini, anche della quota dell'8 per mille del gettito dell'IRPEF attribuitale sulla base delle scelte espresse dai contribuenti.

La Commissione paritetica, costituita nel 1996 ex art. 14 dell'Accordo di revisione del Concordato su richiesta della Santa Sede, ha ritenuto, invece, che sia perfettamente legittimo il sostegno finanziario accordato da Regioni e Comuni all'edilizia di culto, quando sia finalizzato alla “realizzazione di interessi pubblici, quali la tutela e promozione del patrimonio storico-artistico, gli interventi conseguenti a calamità naturali, gli interventi connessi alle esigenze religiose della popolazione ecc.” (cf. Comm. Paritetica, Relazione 30.04.1997, in G.U. Suppl. ordinario, Serie generale n. 241 del 15.10.1997)

d) La ripartizione dei fondi otto per mille tra le Confessioni religiose

La maggioranza delle leggi regionali prevedevano che gli interventi finanziari fossero prevalentemente destinati alla Chiesa cattolica o a quelle Confessioni i cui rapporti fossero regolati da Intese sulla base dell'art. 8 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 27 aprile 1993, n. 195 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la limitazione dei benefici a favore delle Confessioni che abbiano stipulato delle Intese con lo Stato.

I principi su cui si fonda l'affermazione della Corte sono sostanzialmente due:

- l'edilizia di culto è preordinata alla soddisfazione delle esigenze religiose dei cittadini e quindi è in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa;
- tutte le Confessioni religiose di fronte allo Stato hanno diritto di uguaglianza.

La citata sentenza della Corte Costituzionale ha, però, ritenuto legittimo il criterio di prevedere una diversità di trattamento in ragione della entità della presenza organizzata nel territorio di una determinata Confessione in forza del concetto liberale della giustizia distributiva, per cui è altrettanto ingiusto trattare realtà uguali in modo diverso come pretendere di trattare ugualmente realtà diverse.

e) La destinazione di aree per l'edilizia di culto nella pianificazione urbanistica

Dalla sentenza della Corte Costituzionale si trae il principio che, a fronte della pianificazione urbanistica, tutte le Confessioni religiose hanno un interesse tutelato di rilievo costituzionale alla destinazione di aree per l'edilizia di culto, e non soltanto a concor-

rere alla ripartizione delle quote dei contributi di concessione legati alle opere di urbanizzazione secondaria.

L'ente territoriale non è necessariamente tenuto alla gratuità della concessione.

L'art. 5 dell'Accordo di Villa Madama fa espresso riferimento alla materia dell'edilizia di culto, disponendo che "l'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali."

La norma, per la verità, non sembra decisamente implicare una rinuncia alla discrezionalità amministrativa da parte dell'autorità civile, che invece appare sostanzialmente confermata: sembra però voler dar rilievo alla circostanza che la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico debba essere condizionata alle esigenze religiose delle popolazioni e riconoscere senza equivoci all'autorità ecclesiastica la funzione di censimento di tali esigenze in una prospettiva di riduzione dell'area della discrezionalità amministrativa della competente autorità civile.

Non sembrano sussistere motivi perché tale interpretazione, pacifica in dottrina a proposito degli edifici del culto cattolico, non debba estendersi anche ai culti diversi.

LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DI ESTRAZIONE CANONICA

a) *Le fonti*

L'art. 41 della legge n. 222/1985 attribuisce alla C.E.I. il compito di determinare annualmente le destinazioni delle somme provenienti dall'8 per mille.

Consapevole delle proprie responsabilità a fronte di vaste risorse da ripartire con equità nella trasparenza e nella correttezza amministrativa, la C.E.I. disciplinò tutta quanta la materia nella XXXII Assemblea Generale del 14-18 maggio 1990.

Nasce così il vigente sistema di finanziamento dell'edilizia di culto, regolato dalle Norme (ora dette "**Disposizioni**" per conformità con lo statuto della C.E.I.), determinate dall'Assemblea Generale, subito seguite dal **Regolamento applicativo** approvato dalla Presidenza della C.E.I., e più tardi dai Regolamenti speciali del **Fondo Case Canoniche del Mezzogiorno d'Italia** e dei cosiddetti "**Progetti-pilota**" per la qualificazione dell'edilizia di culto.

Nel rispetto della sensibilità dello Stato e dei diritti di tutti gli aventi causa si volle tener fermi alcuni principi, tra i quali:

- la continuità con il sistema previgente statale per quanto riguarda la gestione centralizzata dei fondi e la tipologia delle opere ammissibili a contributo;
- la responsabilità del Vescovo diocesano, come rappresentante legale della diocesi, unico interlocutore nei rapporti con la C.E.I., con le imprese, con i progettisti con gli istituti di credito e gli altri aventi causa.

I **beni culturali** sono regolati da norme speciali.

Quanto segue si riferisce unicamente alla *nuova edilizia di*



culto nel senso illustrato dall'art. 1, § 2 del Regolamento applicativo.

Per evitare sovrapposizioni tra l'Ufficio Beni Culturali e il Comitato-Servizio per l'edilizia di culto si è espressamente previsto che dal 1° gennaio 2004 i lavori di modifica delle strutture di servizio religioso che abbiano interesse storico-artistico siano finanziati con i fondi stanziati per l'Ufficio Beni Culturali.

Circa i criteri di individuazione dei fabbricati soggetti alla competenza dell'Uff. Beni Culturali, nell'intento di raggiungere una formulazione inequivoca, ci si è ispirati al T.U. delle Disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D.L. 29.10.1999, n. 490): si è previsto, cioè, che abbiano interesse storico-artistico le strutture edilizie che abbiano simultaneamente le seguenti caratteristiche:

- siano di autori non viventi;
- la loro realizzazione risalga ad oltre cinquant'anni.

Le case canoniche del Sud restano comunque sotto la competenza del Comitato-Servizio per l'edilizia di culto.

b) La rete organizzativa del nuovo sistema di finanziamento

1. Il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto

L'istruttoria delle pratiche di finanziamento, vista la derivazione concordataria della materia, fu sottoposta, in un primo tempo, alla competenza dell' Ufficio Nazionale per i problemi giuridici.

Più tardi, in considerazione dell'elevatissimo numero delle istanze e della complessità assunta dall'evoluzione della legislazione urbanistica e della normativa regolamentare canonica, si fu costretti ad istituire uno speciale ufficio tecnico centrale denominato "Servizio Nazionale per l'edilizia di culto".

- Sotto la direzione di un Sottosegretario della C.E.I. il Servizio tratta i profili tecnici e amministrativi, giuridici, liturgici, artistici, a livello di studio, di ricerca, proposta e consulenza, avvalendosi anche dell'opera di esperti;
- predispone il piano annuale degli interventi secondo le disponibilità finanziarie e seleziona le pratiche da inserirvi, rispettando l'ordine di priorità indicato dai Vescovi, per ciascuna diocesi;
- raccoglie la documentazione occorrente e ne verifica la regolarità;
- prepara le adunanze del Comitato per l'edilizia di culto e le relazioni di base per la discussione.

2. Il Comitato per l'edilizia di culto

La valutazione dei progetti e la determinazione dell'importo del contributo sono demandate al **Comitato per l'edilizia di culto**, presieduto da un Vescovo eletto dal Consiglio Episcopale Permanente.

Visti gli ingenti capitali movimentati, nell'intento di favorire la programmazione di interventi commisurati alle esigenze locali supportabili dalle reali capacità finanziarie delle comunità interessate ed evitare sbilanci all'atto della realizzazione, il Comitato esamina in prima istanza i progetti di massima, approva, rinvia con osservazioni o respinge le richieste di contributo.

Concluso positivamente l'esame di prima istanza, il Comitato concede il nulla-osta all'elaborazione del progetto esecutivo e solo sulla base del progetto esecutivo, completato con il relativo computo metrico-estimativo, in seconda istanza, si pronuncia sull'ammontare del contributo, tenendo calcolo dei limiti parametrici.

3. Il Delegato Regionale per l'edilizia di culto

Nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale, ha il compito

principale di promuovere e certificare la corretta applicazione della disciplina vigente.

Mi preme evidenziare, tra le sue competenze, quella di seguire l'iter formativo dei disegni di legge regionale in cui sia implicata l'edilizia di culto e di informarne tempestivamente la Conferenza Episcopale Regionale e il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, ai quali avrà cura di trasmettere poi il testo della legge, quando sia pubblicato.

4. L'Incaricato Diocesano

A livello diocesano è suggerita la nomina di un Incaricato diocesano, chiamato a tenere i rapporti con il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto.

c) La disciplina

1. La tipologia delle opere ammesse al finanziamento

La Parte governativa della Commissione paritetica costituita ex art. 49 della legge 222/1985 ha osservato che le risorse provenienti dall'8 per mille e destinate all'edilizia di culto dovrebbero essere utilizzate in conformità con il sistema statale previgente.

Ciò significa che la finalizzazione degli interventi in materia di edilizia di culto dovrebbe limitarsi alla costruzione di nuove strutture di servizio religioso di natura parrocchiale o interparrocchiale: la chiesa parrocchiale o sussidiaria, le case canoniche, le opere di ministero pastorale, comprendendovi con questo termine le aule di catechismo ed eventualmente un salone polivalente.

Diversa la posizione della C.E.I., che ha ritenuto necessario, invece, tener conto del processo evolutivo delle condizioni sociali e delle esigenze verificatosi in questo primo decennio di attuazione del nuovo sistema.

Con successivi provvedimenti furono, pertanto, aggiunti i seguenti nuovi capitoli di spesa che, a ben vedere, non si scostano, in via sostanziale, dalle teorizzazioni della Parte governativa:

- il completamento di opere incompiute iniziate con fondi propri o con finanziamenti previsti da leggi statali o regionali, poi revocati in tutto o in parte o perenti per insufficienza di fondi;
- gli ampliamenti;
- l'acquisto e l'adattamento di fabbricati già esistenti ove non sia possibile o conveniente reperire idonee aree edificabili;
- gli appartamenti destinati al clero in servizio attivo a favore della diocesi, titolare di specifico ufficio canonicamente costituito "*durante munere*";
- l'acquisto dell'area edificanda, quando sia provata la natura speculativa del prezzo di compravendita;
- i lavori di trasformazione sistematica degli edifici, di consolidamento statico e/o antisismico, di adeguamento a norma degli impianti e/o delle strutture, e/o di rifacimento strutturale delle coperture;
- le opere artistiche, se destinate alle chiese costruite e finanziate nell'ambito del presente sistema;
- i concorsi a invito a livello nazionale per la progettazione di complessi parrocchiali esemplari;
- agevolazioni speciali per la edificazione di case canoniche nel Mezzogiorno d'Italia.

2. *I progetti pilota*

Fin dal 1990 la C.E.I. si è posta il problema se l'edificazione di nuovi complessi di culto dovesse ispirarsi solo a criteri di funzionalità o anche di arte.

La risposta fu molto facile. Tra religione e arte c'è un legame profondo; esse appaiono strettamente intrecciate e convergenti.

Per la Chiesa la religione reclama l'arte come espressione

sublime di fede e l'arte, a sua volta, è tramite del sacro, inesauribile fonte d'ispirazione.

Proprio per vincere l'obiezione che la nuova edilizia di culto trascuri l'aspetto estetico il Consiglio Episcopale Permanente deliberava nel 1997 norme speciali per il finanziamento periodico di tre progetti-pilota, uno per ciascuna delle tre aree geografiche (nord, centro, sud).

Progetti da realizzarsi a seguito di regolari concorsi, compresi i premi per i vincitori e la pubblicizzazione delle opere partecipanti, nonché l'onere degli arredi d'arte e dei luoghi liturgici fino alla concorrenza di una somma massima pari al 30% del costo parametrico di costruzione del solo edificio di culto.

3. Il sistema parametrico

La tirannia della scarsità delle risorse costringe la C.E.I. a limitare i propri interventi alla essenzialità sia per quanto riguarda le superfici sia per quanto riguarda la dignità delle linee architettoniche.

In via cautelativa, per evitare progetti faraonici che non avrebbero senso in una situazione di urgenze e di ridotta disponibilità, i contributi sono concessi su progetti complessivi o di stralcio funzionale nei limiti di parametri indicativi rapportati al numero degli abitanti residenti.

La C.E.I. non è contraria che si attuino complessi con superfici più vaste di quelle parametriche e con alto grado di monumentalità.

Il finanziamento dei maggiori costi, in tal caso, può attingere soltanto a fonti locali.

Bisogna comunque che i Parroci e le comunità comprendano che gli organi centrali della C.E.I. sono tenuti a porsi limiti invalicabili, se si vogliono rispettare criteri omogenei di equità e non incoraggiare iniziative locali non equilibrate a danno di tutti. (*Vedi tabella in appendice)

4. *Finanziamento parziale*

La C.E.I. non finanzia interamente l'opera costruenda per un principio ecclesiologicalo. Si ritiene, infatti, che il concorso delle energie locali sia espressione di partecipazione e di corresponsabilità. Interventi di vertice senza la partecipazione della base sono semi di insensibilità e di disimpegno per il futuro.

La C.E.I. interviene con contributi oscillanti fra il 50% del costo parametrico e l'85%, e precisamente:

- il 50% per le modifiche strutturali;
- il 75% per le nuove costruzioni;
- l'85% per le case canoniche del Sud di nuova costruzione o inagibili, in considerazione delle particolari condizioni che caratterizzano tutto il Mezzogiorno.

Le percentuali sopraindicate rappresentano un limite invalicabile, non una misura da applicarsi meccanicamente in ogni caso.

5. *Pagamenti rateali*

Con molto realismo la C.E.I. si è prefissa di incentivare le energie locali, emanando norme che assicurino la realizzazione effettiva dei progetti entro un arco di tempo accettabile (tre anni).

Per questo è stato previsto un sistema di erogazioni rateizzate in corso d'opera (all'inizio lavori e alla presentazione di stati di avanzamento) con saldo allo stato finale dei lavori.

6. *Norme di garanzia*

L'ammontare del contributo è comunicato dalla Segreteria Generale della C.E.I. agli Ordinari diocesani interessati, che sono tenuti a rispondere entro il termine di tre mesi, utilizzando moduli prestampati, dai quali dovrà risultare, in particolare:

- l'accettazione del contributo;
- la garanzia di copertura della somma eccedente il contributo;
- il piano finanziario definitivo;

- l'impegno di eseguire l'opera nei termini prescritti.

Richiamo l'attenzione sull'importanza delle prime tre dichiarazioni, che a volte sono sottovalutate.

L'*accettazione* non è un atto di controllo sull'importo del contributo, cioè l'Ordinario non è invitato a esprimersi sulla sufficienza o meno di quanto la C.E.I. dispone. L'accettazione, qui, va intesa come l'atto giuridico che segue l'atto di liberalità ricevuto da terzi. Come la fondazione non autonoma non può avere corso se non è accettata dalla persona giuridica alla quale è attribuita, così non si vuole che abbia corso il contributo della C.E.I. alla diocesi destinataria, senza l'accettazione del vincolo a favore della Parrocchia o dell'ente beneficiario per l'opera progettata.

La *garanzia di copertura della somma eccedente il contributo*, integrata con il *piano finanziario definitivo*, è impegno serio, che si oppone alla richiesta di contributi integrativi, non giustificata da cause eccezionali imprevedibili.

7. *Soggetto responsabile il Vescovo nella sua qualità di legale rappresentante della diocesi*

Il quadro normativo nato dall'Assemblea Generale del 14-18 maggio 1990 fu concepito come un rapporto giuridico fra tre soggetti: la C.E.I. che finanzia l'opera fino al 75%-85% dei costi parametrali, la *diocesi* destinataria del contributo, i terzi che progettano ed eseguono l'opera.

La *parrocchia* è assegnataria finale dell'opera, partecipa al suo finanziamento e lo promuove, ma non ha responsabilità decisionale nella fase realizzativa. Per questo non può né deve sentirsi estranea all'iniziativa, ma protetta dalla stessa autorità del Vescovo, il quale saprà certamente con il suo senso pastorale coinvolgere pienamente Parroco e comunità parrocchiale.

La *ratio* ispiratrice del disposto è senza dubbio la maggior tutela dei terzi, per i quali Stato e Chiesa non possono essere insensibili, e

la garanzia che i fondi erogati siano utilizzati per i fini previsti dalla legge, cose che nell'opinione corrente – e l'esperienza lo conferma – sembrano più saldamente assicurate dalla figura del Vescovo.

A norma della vigente disciplina stabilita dalla C.E.I. i contratti relativi ai lavori in questione dovranno quindi essere sottoscritti dall'Ordinario diocesano.

Ad un preciso quesito posto dallo scrivente, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici ha risposto: “...*deve restare fermo il principio che i rapporti con le imprese, con i tecnici, con gli istituti bancari sono di spettanza della diocesi, non risultando per nulla provato che sia mutata la mens del legislatore. Solo in via subordinata, caso per caso, su richiesta dello stesso Vescovo diocesano e per giustificato motivo, assunte tutte le cautele, sotto l'attenta vigilanza del Vescovo e sotto la sua responsabilità, potrà essere eccezionalmente tollerata dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto la firma del Parroco. In ogni caso i contributi della C.E.I. dovranno essere erogati alla diocesi e saranno gestiti e utilizzati dal Vescovo unicamente per l'opera progettata, con partita propria.*”

Considerazioni conclusive

1. Potrà apparire eccessiva la documentazione richiesta dalla disciplina regolamentare. La burocrazia non gode di buona stampa. Eppure nessuno dei documenti prescritti dal regolamento è inutile. Non sarebbero stati richiesti, se l'esperienza non ne avesse rivelato almeno l'opportunità per favorire l'equa ripartizione dei fondi fra le diocesi e tante volte per ostacolare atti di ...astuzia amministrativa.

Nelle intenzioni della C.E.I. la documentazione richiesta rappresenta sempre:

- un tentativo di semplificazione del lavoro delle Curie, molto spesso in difficoltà;
- uno sforzo educativo ad una maggiore attenzione alla dimensione amministrativa;

- una garanzia di regolarità e di trasparenza;
 - una ricerca mai abbastanza raccomandata di prove documentarie che consentano agli organi di controllo una sufficiente conoscenza di causa, agli interessati piena tutela in ogni ordine e ai posteri la memoria di eventi che appartengono alla storia delle comunità.
2. Il progressivo degradarsi delle strutture edilizie è fisiologico: riaffiora ogni giorno più l'esigenza di interventi tempestivi di manutenzione quando bastano piccoli ritocchi, senza attendere che la casa crolli o convenga demolirla con le ruspe e con i martelli pneumatici.
 3. La realtà emersa dalle indagini conoscitive finora espletate ci pone davanti una massa sorprendente di esigenze e di richieste a fronte di risorse relativamente molto scarse.
Dio sa quanto si vorrebbe favorire una politica di universale consenso alle istanze presentate.
Chiediamo a tutti di comprendere quanto sia difficile mediare e discernere, coordinare e armonizzare interessi dei singoli e bene comune.
Una visione d'insieme ci rende consapevoli della necessità di restrizioni dolorose e di una pianificazione graduale sia a livello centrale sia a livello periferico.
 4. Speriamo si voglia comprendere che quella scrupolosa attenzione che il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, in tutti i suoi collaboratori, pone sempre nel suo lavoro non è altro che offerta della sua sincera collaborazione, che anche oggi rinnoviamo.

Mons. Luigi Trivero

Note sull'autore

Ordinato a Vercelli il 29 Giugno 1948, dirige un ufficio di patronato per i lavoratori e le persone anziane.

Avvia ricerche e cura una rubrica di storia locale e nel 1955 è chiamato a far parte di un Comitato di studiosi per la redazione della storia di Vercelli.

Nello stesso anno è Tesoriere della Curia Arcivescovile di Vercelli, dove svolgerà il suo servizio fino al Gennaio 1994.

Dal 1959 a tutt'oggi è Parroco di Lista - Crocicchio.

Eretta canonicamente in persona giuridica autonoma la Parrocchia del Crocicchio nel 1963, è il primo e finora unico Parroco.

Al Crocicchio, con la costruzione della nascente comunità di fede, promuove l'edificazione della Chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna di Fatima abbellendola mediante l'opera di artisti di chiara fama; promuove la costruzione ex novo della casa canonica e delle opere di ministero pastorale.

Il suo impegno pastorale si estende al mondo del lavoro.

Dal 1964 al 1976 è Consulente Ecclesiastico Provinciale dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani (A.C.A.I.) e dell'Unione Cattolica Italiana Commercianti (U.C.I.C.).

Dell'U.C.I.C. è nominato nel 1966 anche Consulente Ecclesiastico Regionale.

Nel 1969 è nominato Direttore dell'Ufficio diocesano di Ragioneria. Incaricato diocesano fino alla data odierna dell'Associazione aderente alla Federazione delle Associazioni del Clero in Italia (F.A.C.I.) e della Mutua interdiocesana per l'Assistenza Sanitaria del clero (M.I.A.S.).

Dal 1969 al Gennaio 1981 è Consigliere di Amministrazione dell'Ospedale Generale Provinciale "S. Andrea" di Vercelli.

Nel 1972 è membro dell'Assemblea della Cassa di Risparmio di Vercelli.

Il 3 Giugno 1979 è Vicario Episcopale per gli Affari giuridico-amministrativi.

Il 1° Gennaio 1981 è Provicario Generale.

Dal 1° Gennaio 1983 al Gennaio 1994 Vicario Generale e Moderatore della Curia Arcivescovile di Vercelli.

Dall'esperienza ospedaliera nasce la sua collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), chiamato dal Presidente S. Em. Card. Poma alla corresponsabilità del Gruppo esecutivo della Consulta Nazionale per la pastorale Sanitaria (1979-1988).

Nel 1988-89 partecipa come esperto ai lavori preparatori dell'Istruzione in materia amministrativa della C.E.I.

Infine, con decreto del Card. Ruini, in data 28 Gennaio 1994 è nominato Sottosegretario della C.E.I. e Direttore dell'Ufficio Giuridico Nazionale.

Presso la C.E.I. riceve ulteriori incarichi di alta responsabilità: nel 1995 è nominato Membro e Segretario, per la Parte vaticana, alla Commissione paritetica, istituita dalla S. Sede e dal Governo Italiano per dirimere alcune questioni interpretative e applicative dell'Accordo di Revisione del Concordato (ex art. 14 del nuovo Concordato).

Nel 1996 è Presidente della Parte ecclesiastica negli Incontri preliminari dei rappresentanti del Ministero dell'Interno con i rappresentanti della Conferenza Episcopale Italiana, nella prospettiva di una revisione dell'Intesa relativa al servizio di assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato (D.P.R. 17/01/1991, n. 92).

Nel 1999, con decreto del Ministro della Sanità, è nominato Membro di una Commissione Mista ministeriale, incaricata di studiare un'eventuale riforma della disciplina riguardante il servizio

di assistenza religiosa negli ospedali pubblici e lo stato giuridico degli assistenti religiosi.

Istituito il Servizio per l'edilizia di culto nel settembre 1999, lascia la direzione dell'Ufficio Giuridico per assumere la responsabilità del Servizio e l'incarico dell'istruttoria delle pratiche relative agli interventi della C.E.I. in Italia a favore di enti o iniziative di rilievo nazionale nel campo del culto o della carità.

Presso il Ministero dell'Interno, dal 1994 al 1998, è Membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Edifici di Culto.

Presso l'INPS, dal 1994 a tutt'oggi è Membro del Comitato di Vigilanza del Fondo Speciale Invalidità e Vecchiaia del Clero e il 31 Gennaio 2002 è eletto Presidente del medesimo Comitato.

Onorificenza: Prelato d'onore di Sua Santità.

PUBBLICAZIONI

La Chiesa di S. Maria in Asigliano, in *L'Eusebiano*, n. 12/1955.

Asigliano Vercellese. Cenni storici, in *La provincia di Vercelli*, De Agostini, 1996.

Rapporto di ruolo per i cappellani degli ospedali psichiatrici?, in *L'Amico del clero*, n. 2/1977, pp. 81 ss.

Attività di assistenza e di beneficenza, in *L'Amico del clero*, n. 5/1977, pp. 231 ss.

La sostituzione temporanea dei cappellani ospedalieri assenti o impediti, in *L'Amico del clero*, n. 7/1977, pp. 352 ss.

Quale sorte riserverà la riforma sanitaria al servizio religioso negli ospedali pubblici? Il diritto dei ricoverati, in *Anime e corpi*, n. 73/1977, pp. 477 ss.

Anzitutto il diritto dei degenti in ospedale, in *Ministero pastorale*, LICE Padova, 1978, pp. 13 ss.

- Appunti e rilievi sulla riforma sanitaria*, in *L'Amico del clero*, n. 3/1979, pp. 130 ss.
- Personale di assistenza religiosa e riforma sanitaria*, in *L'Amico del clero*, n. 1/1980, pp. 32 ss.
- Il servizio di assistenza religiosa nella riforma sanitaria. Una formula ambigua*, in *L'Amico del clero*, n. 2/1980, pp. 78 ss.
- Decentramento territoriale e pastorale della sanità nel quadro della riforma sanitaria*, in *Rivista diocesana vercellese*, n. 3/1981, pp. 445-446.
- Raccolta antologica di scritti di Mons. Trivero sulla preistoria, sulla storia e sull'urbanistica asiglianese*, in A. DATTRINO, *Asigliano fra storia e folclore*, 1985 Ed. Tipostampa, Casale Monferrato (AL).
- L'edilizia di culto. L'attuazione della normativa: esperienze e prospettive.* (Tavola rotonda) in *L'edilizia di culto. Profili giuridici*. Vita e Pensiero. Milano 1995, pp. 175 ss.
- I frutti del vangelo della carità*, (Tavola rotonda), in *Il vangelo della carità interpella il 'Sovvenire'*, Editografica, Roma 1977, pp. 40 ss.
- Pie volontà e pie fondazioni*, in *I beni temporali della Chiesa*, Ed. Glossa, Milano 1997, pp. 93 ss.

Appendice

Conferenza Episcopale Italiana
SERVIZIO NAZIONALE PER L'EDILIZIA DI CULTO
PARAMETRI INDICATIVI 2004

Quadro generale riassuntivo

Superfici e costo delle costruzioni

abitanti	c h i e s a		casa canonica		superficie totale
	superficie totale (compresi vani access.)	costo mq. €1.480,00	superficie (compresi vani accessori)	costo mq. €960,00	
	mq.	€	mq.	€	mq.
3.000	430	636.400,00	150	144.000,00	300
4.000	530	784.400,00	175	168.000,00	340
5.000	640	947.200,00	200	192.000,00	380
6.000	710	1.050.800,00	210	201.600,00	390
7.000	770	1.139.600,00	230	220.800,00	430
8.000	840	1.243.200,00	250	240.000,00	480
9.000	900	1.332.000,00	265	254.400,00	550
10.000	960	1.420.800,00	280	268.800,00	590
oltre	1.060	1.568.800,00	300	288.000,00	670

Ai suesposti limiti parametrali possono aggiungersi, ricorrendone le condizioni, adeguati incrementi in

4^ zona dichiarata non sismica

locali di ministero pastorale			totali		chiesa
a u l e		s a l o n e			
costo mq. €960,00	superficie totale	costo mq. €960,00	Superficie totale	costo totale	Costo forfettario opere d'arte
€	mq.	€	mq.	€	€
288.000,00	150	144.000,00	1.030	1.212.400,00	Ab. 3.000/5.000
326.400,00	180	172.800,00	1.225	1.451.600,00	110.000,00
364.800,00	220	211.200,00	1.440	1.715.200,00	
374.400,00	245	235.200,00	1.555	1.862.000,00	Ab. 6.000/8.000
412.800,00	260	249.600,00	1.690	2.022.800,00	125.000,00
460.800,00	275	264.000,00	1.845	2.208.000,00	
528.000,00	320	307.200,00	2.035	2.421.600,00	Ab. 9.000 e oltre
566.400,00	370	355.200,00	2.200	2.611.200,00	130.000,00
643.200,00	470	451.200,00	2.500	2.951.200,00	

rapporto al grado di sismicità secondo la classificazione dell'Ord. Min. 3274 del 20 marzo 2003.

Indice

Introduzione

di Luigi Trivero Pag. 5

PRIMO CAPITOLO

Funzione sociale dell'edilizia di culto..... Pag. 7

SECONDO CAPITOLO

Il sostegno pubblico dell'edilizia di culto in Italia Pag. 9

TERZO CAPITOLO

Le disposizioni applicative di estrazione canonica Pag. 15

Mons. Luigi Trivero

Note sull'autore Pag. 25

Appendice Pag. 29

Finito di stampare nel mese
di giugno 2004



Servizio promozione
sostegno economico alla Chiesa Cattolica
C.E.I. - Conferenza Episcopale Italiana